

VALERIA ACCONCIA\*

## LA PUBBLICAZIONE DEI DATI NEL GEOPORTALE NAZIONALE PER L'ARCHEOLOGIA

METADATI, CODICI DOI E *CREATIVE COMMONS POLICY* NEL GNA

Come punto di accesso ai dati delle ricerche archeologiche nel territorio italiano, il Geoportale Nazionale per l'Archeologia raccoglie contenuti digitali prodotti e formati variamente da professionisti (incaricati di svolgere indagini in regime di archeologia preventiva sotto il controllo del Ministero della Cultura) e da ricercatori / studiosi / gruppi di lavoro operanti nell'ambito di programmi di indagine, come quelle in regime di concessione (artt. 88-89 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), le raccolte dati, le tesi di laurea, i lavori di dottorato, ecc.

Quanto reso disponibile nel GNA, a seconda della sua struttura e complessità, può anche configurarsi come prodotto editoriale, accessibile dagli utenti sulla base della volontà espressa dai singoli contributori o anche delle caratteristiche dei formati di conferimento dei dati stessi: nel caso dei dati dell'archeologia preventiva, il *template* QGIS o, per altri tipi di ricerche, report/relazioni o pacchetti di dati.


Considerato che l'ICA ha tra i suoi compiti istituzionali quello di formulare standard di qualità per l'editoria archeologica, digitale e cartacea (D.M. 3 febbraio 2022), dal 2022 è stato intrapreso un percorso finalizzato a garantire tali standard nell'ambito dei materiali conferiti al GNA, in stretta relazione con le attività editoriali già curate dall'Istituto e con quelle ancora da attuare.

Per quanto riguarda la trasmissione dell'anagrafica minima delle concessioni di scavo da parte dei direttori di scavo, infatti, con la circolare n. 47 del 16 novembre 2022 della DG-ABAP (*"Atto di indirizzo in materia di concessioni di ricerche e scavi archeologici"*; [http://www.ic\\_archeo.beniculturali.it/it/260/concessioni-di-ricerca](http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/260/concessioni-di-ricerca)), l'invio all'ICA della relazione di scavo e della pianta di fine indagine per la pubblicazione nel GNA è stato reso facoltativo, mentre resta obbligatorio quello indirizzato Uffici territoriali competenti per tutela.

Tale novità è stata introdotta per garantire ai concessionari la possibilità di comunicare solo i dati essenziali delle ricerche tramite l'abstract, le immagini più rappresentative e il semplice posizionamento dell'area delle indagini in formato vettoriale, in caso ritengano opportuno non condividere i dati completi prima della fine delle ricerche o in presenza di specifiche criticità connesse alle emergenze oggetto di scavo.

Laddove invece il concessionario intenda trasmettere la relazione scientifica e la pianta di fine indagine e queste ultime divengano pertanto liberamente accessibili dal GNA tramite il portale D4GNA, esse sono rilasciate in rete con licenza CC-BY-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it>), che consente agli utenti di riprodurre, distribuire, adattare liberamente i dati, anche per scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte. L'ICA, inoltre, provvederà ad applicare alle stesse relazioni, intese come report essenziali, caricati nella piattaforma D4GNA e associati a specifiche url, un codice DOI.

Com'è noto, il *Digital Object Identifier* è uno standard che consente di identificare stabilmente e direttamente nel *web* un contenuto digitale, con i relativi metadati (*fig. 1*).



1. IL DOI (*DIGITAL OBJECT IDENTIFIER*) COME STRUMENTO PER IDENTIFICARE STABILMENTE UN CONTENUTO DIGITALE (elaborazione V. Acconcia)

Tramite il codice DOI, inoltre, ciascun rapporto di scavo sarà reso accessibile anche da una specifica sezione del *Bollettino di Archeologia online*, rivista digitale edita nell'ambito della Direzione Generale ABAP, il cui coordinamento scientifico ed editoriale è affidato all'ICA (<https://bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it/>). Tale sezione sarà sviluppata pertanto come un *repository* di link diretti alle risorse contenute nel portale D4GNA.

L'applicazione dei DOI sarà inoltre garantita a ogni altro contributo trasmesso al GNA e ai siti *web* a esso afferenti (tra cui, i contenuti esplicativi e metodologici raccolti in questa sezione), nella prospettiva di estendere la raccolta di dati grezzi sulle indagini archeologiche nel territorio italiano anche ad altre categorie di informazioni, strutturate come pacchetti completi di documentazione (immagini, schede, ecc.).

La metadattazione delle informazioni, il ricorso alle licenze *Creative Commons* e, infine, l'attribuzione di codici DOI, si configurano complessivamente come azioni finalizzate a garantire maggiormente la titolarità e la proprietà intellettuale dei contenuti riversati nel GNA, differenziandone il livello sulla base delle modalità di conferimento, ma anche utili a promuoverne l'accessibilità secondo standard riconosciuti a livello comunitario e internazionale.

TITOLARITÀ DEI DATI DELLE RICERCHE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ITALIANA ED EUROPEA

Quello della titolarità dei dati delle ricerche conferiti al Ministero della Cultura è un tema sensibile, alla base dell'approccio generale adottato nella *policy* del GNA.

A questo proposito, infatti, è utile sottolineare che i dati raccolti nel portale sono resi accessibili in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa attualmente vigente, ispirata ai principi del FOIA (*Freedom of Information Act*), recepiti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, anche alla luce di quanto previsto dal Codice Civile e dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto di autore.

Dettagliando il cd. "accesso civico generalizzato", infatti, la recente normativa sancisce il diritto, non sottoposto ad alcuna limitazione per quanto attiene alla legittimazione soggettiva del richiedente e alle sue motivazioni, di «accedere, conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare i documenti e i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni».

Sono però esclusi da tale previsione i dati di cui possa essere rivendicata la proprietà intellettuale e il diritto di autore, ma anche i «frutti dell'ingegno e della ricerca scientifica fin dalla fase precedente a ogni eventuale forma di registrazione».

In merito al diritto d'autore, il Codice Civile ne definisce l'oggetto come «...le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» e stabilisce come esso si formi fin dalla «...creazione dell'opera quale particolare espressione del diritto intellettuale».

Nella stessa prospettiva, la L. 22 aprile 1941, n. 633 ribadisce che l'ambito della tutela del diritto d'autore/proprietà intellettuale si estende alle «...opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione...» e, tra le opere comprese nella protezione, include anche «le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale».

La documentazione relativa a scavi e ricerche in possesso degli Uffici del Ministero, pertanto, prodotta nella forma del rapporto di scavo, della relazione, delle planimetrie di fine indagine, ecc., viene a essere ricompresa nelle fattispecie sopra richiamate e la proprietà intellettuale delle stesse è attribuita ai soggetti che ne hanno curato la realizzazione, siano essi professionisti incaricati, funzionari tecnici o anche ricercatori estranei all'Amministrazione, che può rivendicarla solo nel caso abbia contribuito direttamente (o anche in parte) a proprie spese.

È pertanto implicito che tale documentazione debba ritenersi protetta da tali previsioni nella forma originaria in cui viene conferita e di essa potrà disporre direttamente solo il soggetto che materialmente ne ha curato la produzione, ferme restando le limitazioni che possono derivare da ragioni di sicurezza e protezione per il Patrimonio culturale.

Va infine ricordato che la L. 22 aprile 1941, n. 633 disciplina anche la tutela dei diritti degli autori delle banche di dati, anche se, a tale proposito, esclude dall'obbligo di richiedere apposita autorizzazione alla consultazione per le banche dati che abbiano finalità didattiche o di ricerca scientifica non svolta nell'ambito di un'impresa, purché se ne indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito.

A tale proposito, quindi, i rappresentanti del Ministero possono accedere ai dati delle ricerche non in quanto titolari di diritti di proprietà intellettuale, ma in quanto soggetti competenti per le finalità di tutela e ricerca. Non possono pertanto disporre direttamente, pubblicando eventualmente a proprio nome i risultati delle indagini nella forma in cui è stata prodotta da altri, ma possono (e devono) invece diffonderli con modalità e struttura, valendosi di forme quali «il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera», la cui comunicazione al pubblico «sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali». In tale previsione si rispecchiano i principi della *Idea / Expression dichotomy*, dei *Fair data principles* e della Direttiva *Open Data* adottati in sede internazionale ed europea (si veda, ad esempio la *European software directive 1.2*) e recepiti anche nella normativa nazionale, per sancire la libertà di diffusione delle idee e delle conoscenze, in forma non lesiva dei diritti di autore e della proprietà intellettuale.

\*MiC-Istituto Centrale per l'Archeologia  
[valeria.acconcia@cultura.gov.it](mailto:valeria.acconcia@cultura.gov.it)